



PROC. N. 11377/2007 R.G.A.C.

11377/2007
1502/2011
1609/2011
1646/2011
CRO
REP.
SEN
CAMP IV

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del **dott. Marcello Amura** in
funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante il n.11377/2007 R.G.A.C, vertente tra:

FALLIMENTO C. ██████ T. ██████ SAS DI V. ██████ F. & C. NONCHÉ DEL SOCIO

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE V. ██████ F. ██████, in persona del curatore
dott.ssa A. ██████, rapp.ta e difesa - giusta mandato a margine dell'atto di
citazione - dall'avv. G. ██████ G. ██████ presso il cui studio elett.te domicilia in C. ██████ alla
via C. ██████ n. ██████

ATTORE

FALLIMENTO C.D.T. S.R.L., in persona del curatore avv. M. ██████ M. ██████, rapp.ta e
difesa- giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta- dall'Avv.to
L. ██████ C. ██████, unitamente al quale elettivamente domicilia in C. ██████ alla via A. ██████
A. ██████ n. ██████ P. ██████ V. ██████ sc. ██████

CONVENUTO

OGGETTO: AZIONE DI INEFFICACIA EX ART. 44 L.F.

CONCLUSIONI

I difensori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30 novembre
2010

FATTO E DIRITTO

Va preliminarmente evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo
quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla Legge del 18
giugno 2009 n.69, le cui disposizioni transitorie espressamente prevedono che "ai
giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge".

Il novellato testo dell'art.132 prevede che la sentenza deve contenere:

10.621/2011
30 GIU 2011

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;**
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

Il novellato art.118 disp. att. c.p.c. prevede che "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione".

Il giudizio ha ad oggetto la declaratoria di inefficacia ex art.44 L.F. dei pagamenti effettuati dalla convenuta, allorchando era *in bonis*, in favore del fallito V. [redacted] F. [redacted] a titolo di retribuzione nel periodo dal gennaio 2005 al gennaio 2006, data del licenziamento.

Ciò detto va evidenziato che l'azione prevista dall'art.44 L.F. tende alla dichiarazione di inefficacia degli atti di pagamento ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

L'inefficacia dei pagamenti postfallimentari (come degli altri atti) opera di diritto e prescinde dalla loro idoneità a recare un pregiudizio alla massa dei creditori e dalla buona fede del terzo che li esegue. All'operatività di diritto consegue altresì l'imprescrittibilità dell'azione di cui all'art. 44 L.F.

Il curatore, che agisce ai sensi dell'art. 44 della L.F. per la declaratoria di inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ha innanzitutto l'onere di provare l'esistenza dei pagamenti che si assumono essere stati compiuti e la loro collocazione cronologica.

Nel caso di specie il curatore, nei due giudizi di cui sopra, ha indicato come atti inefficaci i pagamenti, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto per lavoro dipendente, effettuati dalla convenuta, quale datore di lavoro, a favore del fallito, nel periodo dal gennaio 2005 al gennaio 2006, vale a dire in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del 9 gennaio 2003.

Il curatore, nel costituirsi, ha depositato:

1. copia del libro matricola della CDT s.r.l., da cui emergerebbe l'assunzione del V. [redacted] in data 21 gennaio 2004;

2. missiva del 23 gennaio 2006 con la quale la società in oggetto comunicava al V. [redacted] ed alla curatela per conoscenza, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ciò in ragione delle incertezze che erano emerse in ordine al soggetto in cui favore si sarebbe dovuti procedere al pagamento delle retribuzioni.

In occasione del deposito delle memorie ex art.183 6° comma 2° termine c.p.c., la curatela attrice ha, tra l'altro, depositato copia della busta paga del V. [redacted] con riferimento al mese di gennaio 2005, sottoscritta dallo stesso.

Orbene ritiene questo giudice che la documentazione in oggetto, quand'anche possa considerarsi idonea a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in oggetto e la sua cessazione alla data del gennaio 2006, non appare, invece, idonea, anche alla luce della ferma e netta contestazione in tal senso formulata dalla convenuta in sede di costituzione, a provare la regolare esecuzione dello stesso nel periodo indicato da parte attrice (dal gennaio 2005 al gennaio 2006) nonché la corrispondente erogazione della retribuzione da parte della CDT s.r.l. in favore di V. [redacted] F. [redacted].

Ugualmente non decisiva appare, infine, la deposizione testimoniale resa dal teste S. [redacted] E. [redacted] il quale, sebbene confermi l'assunzione del V. [redacted] in data 21 gennaio 2004 con contratto a tempo parziale di n.12 ore settimanali nonché i contenuti della propria missiva del 5 marzo 2004 (presente nella produzione di parte ricorrente e con cui lo stesso fornisce informazioni in ordine alla retribuzione netta percepita dal V. [redacted] a tale data), nulla ha saputo riferire in ordine alla data di licenziamento dello stesso in quanto aveva già cessato il rapporto di consulenza con la CDT s.r.l.; il teste, inoltre, nulla ha saputo specificamente riferire in ordine alla concreta esecuzione del rapporto di lavoro da parte del V. [redacted] nel periodo oggetto della presente controversia (gennaio 2005-gennaio 2006) né in ordine alla effettiva erogazione in suo favore delle somme eventualmente maturate a titolo di retribuzione.

Il complessivo quadro probatorio appena delineato deve ritenersi, pertanto, inidoneo a fornire la prova dell'effettiva esistenza dei pagamenti della cui inefficacia si discute nel presente giudizio; né può darsi significativo rilievo alla mancata ottemperanza, da parte della curatela, all'ordine di esibizione contenuto nell'ordinanza del 12-20 maggio 2009, atteso che il curatore del Fallimento CDT s.r.l., comparso all'udienza del 12 gennaio 2010, ha espressamente dichiarato di non essere in possesso della documentazione in oggetto in quanto non consegnatagli dall'amministratore della società fallita, ciò fatta eccezione per il libro matricola "impiegati/operai" (doc. n.4

allegato alle memorie istruttorie depositate il 4 luglio 2008) da cui non risulta la presenza del V[redacted] quale dipendente.

Ed invero la mancata ottemperanza a detto ordine di esibizione non appare in alcun modo imputabile agli organi fallimentari i quali non possono, pertanto, subirne le conseguenze in chiave probatoria, quand'anche ai limitati effetti di cui all'art. 116 c.p.c..

Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice unico, pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento di C[redacted] T[redacted] SAS DI V[redacted] F. & C. NONCHÉ DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE V[redacted] F[redacted] nei confronti della curatela del fallimento di C.D.T. S.R.L., così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna la curatela attrice al pagamento delle spese di lite in favore della curatela convenuta che si liquidano in euro 700,00 per diritti ed euro 1.200,00 per onorari, oltre Iva cpa e rimborso forfettario per spese generali.

Santa Maria Capua Vetere, 08 marzo 2011

Il Giudice

(Dott. Marcello Amura)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta DAVICO

Depositato in cancelleria
" 8 GIU. 2011
IL CANCELLIERE CTS
Dott.ssa Elisabetta DAVICO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta DAVICO